

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1779-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE FERRETTI)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 1961

Comunicata alla Presidenza il 7 giugno 1962

Adesione alla Convenzione per l'inquadramento della Commissione internazionale del pioppo nell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (F.A.O.) adottata a Roma il 20 novembre 1959 e sua esecuzione

ONOREVOLI SENATORI. — L'adesione dell'Italia alla Convenzione adottata a Roma il 20 novembre 1959 per l'inquadramento della Commissione internazionale del pioppo nell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (F.A.O.) e sua esecuzione, richiesta col disegno di legge che viene ora sottoposto al nostro esame, mentre consentirà un'efficace partecipazione del nostro Paese ai lavori della Commissione internazionale del pioppo, costituirà anche, un doveroso contributo italiano al conseguimento dei fini che la Commissione stessa si prefigge nell'interesse di tutti gli Stati aderenti.

Questi fini sono di carattere scientifico, tecnico ed economico e si riassumono nel

proposito di dar vita ad uno sforzo comune per un maggiore incremento della pioppicoltura.

L'Italia, che consuma assai più di quanto produce in questo settore, e che è ora impegnata in tutta una serie di iniziative, da parte dei nostri agricoltori, per colmare questa lacuna della nostra economia, trarrà certo notevoli vantaggi da uno scambio ordinato di notizie, di proposte, di risultati di studi e di ricerche sperimentali fra gli organismi tecnici della pioppicoltura dei vari Stati, previsto dalla Convenzione.

Il vostro relatore vi propone, in base a queste considerazioni, di approvare il disegno di legge in esame.

FERRETTI, *relatore*

## DISEGNO DI LEGGE

—

### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione per l'inquadramento della Commissione internazionale del pioppo nell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (F.A.O.) adottata a Roma il 20 novembre 1959.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo XVIII della Convenzione medesima.